

# REEVO

Cloud & Cybersecurity

Via Dante, 4 Milano  
Iscritta al Registro Imprese della CCAA di Milano Monza Brianza Lodi  
C.F. e numero iscrizione: 03888200965  
Iscritta al R.E.A. n. MI 1710741  
Capitale Sociale € 459.483,00 i.v.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REEVO S.P.A.,  
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
CONVOCATA PER IL GIORNO 12 NOVEMBRE 2021, IN PRIMA CONVOCAZIONE E,  
OCCORRENDO, IL GIORNO 15 NOVEMBRE 2021, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

- 1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, di aumentare a pagamento – in una o più volte – il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile o come previsto dall'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione, di azioni ordinarie prive del valore nominale, per un importo complessivo massimo non superiore ad Euro 10 milioni, comprensivo di eventuale soprapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, (i) di emettere – in una o più volte – *warrant* da offrire in sottoscrizione a pagamento ovvero assegnare gratuitamente, ai soci oppure a soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione e che conferiranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, *warrant* da emettersi anche con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile o come previsto dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile; e (ii) di aumentare a pagamento – in una o più volte – il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure con esclusione del diritto di opzione come previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, o come previsto dall'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei *warrant* di cui al punto (i), mediante emissione di numero massimo di azioni prive del valore nominale rappresentative di massimo il dieci per cento del capitale sociale preesistente, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

relativamente ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, la presente relazione illustra la proposta che il consiglio di amministrazione di Reevo S.p.A. (di seguito “**Reevo**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione relativamente al conferimento al consiglio di amministrazione medesimo di quanto segue:

- (1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, di aumentare a pagamento – in una o più volte – il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in opzione ai sensi dell'articolo 2441,

commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile o come previsto dall'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione, di azioni ordinarie prive del valore nominale, per un importo complessivo massimo non superiore ad Euro 10 milioni, comprensivo di eventuale soprapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti (la "**Prima Delega**");

- (2) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, (i) di emettere – in una o più volte – *warrant* da offrire in sottoscrizione a pagamento ovvero assegnare gratuitamente, ai soci oppure a soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione e che conferiranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, *warrant* da emettersi anche con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile o come previsto dall'art. 2441, comma 5, del Codice Civile; e (ii) di aumentare a pagamento – in una o più volte – il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure con esclusione del diritto di opzione come previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, o come previsto dall'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei *warrant* di cui al punto (i), mediante emissione di numero massimo di azioni prive del valore nominale rappresentative di massimo il dieci per cento del capitale sociale preesistente, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti (la "**Seconda Delega**").

La Prima Delega e la Seconda Delega saranno di seguito indicate singolarmente come la "**Delega**" e congiuntamente come le "**Deleghe**".

## **1. La Prima Delega**

### **1.1 Il contenuto della Prima Delega**

Ai sensi dell'art. 2443 c.c., lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione della modificazione.

La Prima Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione ha ad oggetto l'attribuzione al consiglio stesso della facoltà ex art. 2443 c.c. di aumentare a pagamento - in una o più volte - il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile o come previsto dall'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione, di azioni ordinarie prive del valore nominale, per un importo complessivo massimo non superiore ad Euro 10 milioni.<sup>(1)</sup>

### **1.2 Criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni in esercizio della Prima Delega e prezzo massimo complessivo dell'emissione**

Le nuove azioni rivenienti dall'esercizio della Prima Delega saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal consiglio di amministrazione. Al riguardo, si ricorda quanto segue:

- (i) che l'art. 2441, comma 5, c.c. stabilisce che la deliberazione di aumento di capitale determina il prezzo di emissione delle azioni e che con riferimento allo stesso il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla sua congruità; il prezzo di emissione delle azioni deve essere determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre,
- (ii) che l'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. prevede quale condizione per avvalersi

---

<sup>(1)</sup> L'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. stabilisce che: "(...) *Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi special?*"

dell'esclusione – ivi prevista - del diritto di opzione nei limiti del 10% del numero delle azioni preesistenti, che il prezzo di emissione debba corrispondere al valore di mercato di tali azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Il consiglio di amministrazione provvederà a determinare in sede di ciascun esercizio della Prima Delega il prezzo di emissione nel rispetto di quanto sopra e, nel caso di cui al punto (ii), anche ad acquisire la relazione di conferma ivi richiamata.

Il prezzo di sottoscrizione massimo delle azioni rivenienti dall'esercizio della Prima Delega sarà di Euro 10 milioni (incluso il soprapprezzo).

## **2. La Seconda Delega**

### **2.1 Il contenuto della Seconda Delega**

La Seconda Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione ha ad oggetto l'attribuzione al consiglio stesso della facoltà *ex art. 2443 c.c.* (i) di emettere – in una o più volte – *warrant* da offrire in sottoscrizione a pagamento ovvero assegnare gratuitamente, ai soci oppure a soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione e che conferiranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, *warrant* da emettersi anche con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile o come previsto dall'art. 2441, comma 5, del Codice Civile; e (ii) di aumentare a pagamento – in una o più volte – il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure con esclusione del diritto di opzione come previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, o come previsto dall'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei *warrant* di cui al punto (i), mediante emissione di numero massimo di azioni prive del valore nominale rappresentative di massimo il dieci per cento del capitale sociale preesistente, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.

### **2.2 Criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni in esercizio della Seconda Delega e dell'emissione e attribuzione dei warrant**

I warrant potranno essere offerti a pagamento oppure assegnati gratuitamente secondo quanto sarà determinato dal consiglio di amministrazione.

Le nuove azioni rivenienti dall'esercizio della Seconda Delega saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Al riguardo, si ricorda quanto segue:

- (iii) che l'art. 2441, comma 5, c.c. stabilisce che la deliberazione di aumento di capitale determina il prezzo di emissione delle azioni e che con riferimento allo stesso il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla sua congruità; il prezzo di emissione delle azioni deve essere determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre,
- (iv) che l'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. prevede quale condizione per avvalersi dell'esclusione – ivi prevista - del diritto di opzione nei limiti del 10% del numero delle azioni preesistenti, che il prezzo di emissione debba corrispondere al valore di mercato di tali azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Il consiglio di amministrazione provvederà a determinare in sede di ciascun esercizio della Seconda Delega il prezzo di emissione nel rispetto di quanto sopra e, nel caso di cui al punto (ii), anche ad acquisire la relazione di conferma ivi richiamata.

## **3. Motivazioni delle Deleghe e criteri per il loro esercizio**

L'attribuzione della Prima Delega è finalizzata a consentire alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente le risorse finanziarie necessarie a promuovere il proprio percorso di crescita, cogliendo con la massima tempestività le opportunità offerte dal mercato. La Prima Delega consentirebbe altresì al Consiglio di Amministrazione di determinare con maggiore flessibilità le caratteristiche dell'emissione (sia in termini di dimensioni, sia con riferimento alle condizioni economiche), definendo dette condizioni alla luce dello scenario di mercato in essere al momento dell'operazione.

Per quanto riguarda la Seconda Delega, l'emissione di warrant ha le finalità di consentire ai titolari dei warrant stessi di poter partecipare ai piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine e di consentire alla Società stessa, nel corso del medesimo periodo, di poter reperire ulteriori risorse per proseguire la propria strategia di crescita.

Il Consiglio di Amministrazione della Società intende dare esecuzione, immediatamente ad esito dell'iscrizione della delibera della convocata assemblea straordinaria nel competente Registro delle Imprese, alla Seconda Delega, emettendo warrant, nei limiti della delega attribuita, da assegnare gratuitamente ai soci della Società.

#### **4. Durata delle Deleghe e tempi di esercizio**

Si propone di stabilire che la durata delle Deleghe sia pari a cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possano essere esercitate in una o più volte. Vale a dire che, ove approvate dall'assemblea convocata, le Deleghe potranno, in ogni caso, essere esercitate solo entro il termine del 12 novembre 2026, trascorso il quale le stesse verranno automaticamente meno.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio delle Deleghe, ai sensi dell'art. 2443 c.c., nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal consiglio di amministrazione.

#### **5. Effetti diluitivi**

In sede di esecuzione della Delega, il consiglio di amministrazione darà informativa al mercato circa gli effetti diluitivi dell'operazione.

\* \* \*

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il consiglio di amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'assemblea degli azionisti di Reevo S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, preso atto della “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e delle proposte ivi contenute

#### **DELIBERA**

- (1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione della facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, di aumentare a pagamento – in una o più volte – il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile o come previsto dall'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione, di azioni ordinarie prive del valore nominale, per un importo complessivo massimo non superiore ad Euro 10 milioni, comprensivo di eventuale soprapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- (2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione della facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, (i) di emettere – in una o più volte – warrant da offrire in sottoscrizione a pagamento ovvero assegnare gratuitamente, ai soci oppure a soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione e che conferiranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, warrant da emettersi anche con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile o come previsto dall'art. 2441, comma 5, del Codice Civile; e (ii) di aumentare a pagamento – in una o più volte – il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure con esclusione del diritto di opzione come previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, o come previsto dall'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei *warrant* di cui al punto (i), mediante emissione di numero massimo di azioni prive del valore nominale rappresentative di massimo il dieci per cento del capitale sociale preesistente, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Deliberazioni inerenti e

conseguenti.

- (3) di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente ed all'amministratore delegato in carica, anche in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".

Milano, 27 ottobre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione di ReeVo S.p.A.

Il Presidente

Salvatore Giannetto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Giannetto', written over the printed name.